

<p>Proposta di Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000 nel settore del trasporto locale (pos. 1910/17) – <u>Delibera n.18/01</u></p>	<p>Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000 nel settore del trasporto locale (pos. 10622) Delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70</p>	<p>VERBALE DI ACCORDO Addì, 28 febbraio 2018, presso la sede dell'ANAV nazionale, le Associazioni Datoriali, ASSTRA, ANAV e AGENS e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGLFNA, hanno convenuto il presente accordo in attuazione della legge n. 146/1990 e s.m.i. che è parte integrante del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori TU del 23 luglio 1976, come modificato e/o integrato dai successivi contratti / accordi nazionali di rinnovo, di seguito CCNL Autoferrotranvieri. In modo conforme ai propri ruoli e competenze, le parti si impegnano a rispettare anche in sede locale la disciplina del presente accordo. La presente disciplina integra e/o sostituisce eventuali clausole difformi contenute nelle vigenti regolamentazioni aziendali.</p>
<p style="text-align: center;">INDICE</p> <p>Titolo I Campo di applicazione e prevenzione dei conflitti</p> <p>Articolo 1 - Campo di applicazione Articolo 2 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione Articolo 3 - Ripetizione procedure</p> <p>Titolo II Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero</p> <p>Articolo 4 - Preavviso Articolo 5 - Proclamazione dello sciopero Articolo 6 - Bacino di utenza Articolo 7 - Intervallo tra azioni di sciopero Articolo 8 - Intervallo tra azioni di sciopero proclamate dal medesimo soggetto sindacale Articolo 9 - Durata e modalità dello sciopero Articolo 10 - Revoca Articolo 11 - Informazione all'utenza Articolo 12 - Periodi di Franchigia Articolo 13 - Concomitanza</p>	<p style="text-align: center;">INDICE</p> <p>Titolo I Campo di applicazione e prevenzione dei conflitti</p> <p>Art.1 Campo di applicazione Art.2 Procedure di raffreddamento e di conciliazione Art.3 Ripetizione procedure</p> <p>Titolo II Prestazioni indispensabili</p> <p>Art. 4 Franchigie Art. 5 Concomitanza di scioperi o manifestazioni Art. 6 Avvenimenti eccezionali Art. 7 Preavviso e comunicazione all'utenza Art. 8 Revoca Art. 9 Proclamazione dello sciopero Art.10 Rarefazione Art.11 Durata dello sciopero</p> <p>Titolo III Altre misure</p> <p>Art.12 Scioperi a scacchiera</p>	

<p>Articolo 14 - Avvenimenti eccezionali</p> <p>Titolo III Altre misure</p> <p>Articolo 15 - Scioperi a scacchiera Articolo 16 - Sicurezza impianti Articolo 17 - Assemblee Articolo 18 - Manifestazione nazionale per il rinnovo del CCNL Articolo 19 - Regolamento di servizio Articolo 20 - Rapporti con i terzi</p>	<p>Art.13 Sicurezza impianti Art.14 Assemblee Art.15 Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto Art.16 Regolamento di servizio Art.17 Rapporti con i terzi</p>	
---	---	--

<p style="text-align: center;">Titolo I Campo di applicazione e prevenzione dei conflitti</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Campo di applicazione</p> <p>A. Fatti salvi gli effetti di future riorganizzazioni del settore, la presente Proposta di Regolamentazione provvisoria si applica ai seguenti servizi di trasporto pubblico: autofilferrotranvie; navigazione interna lagunare; navigazione interna lacuale; funivie portuali; funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie.</p> <p>B. La presente Proposta di Regolamentazione provvisoria si applica, altresì, ai soggetti di cui all'articolo 2-bis della legge, nonché ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali e/o ausiliari comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all'esercizio del servizio di trasporto pubblicoⁱⁱ.</p>	<p style="text-align: center;">Titolo I Campo di applicazione e prevenzione dei conflitti</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Campo di applicazione</p> <p>Salvi gli effetti di future riorganizzazioni del settore, la presente Regolamentazione provvisoria si applica ai seguenti pubblici servizi di trasporto: autofilferrotranvie; navigazione interna lagunare; navigazione interna lacuale; funivie portuali; funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie; la presente Regolamentazione provvisoria si applica altresì ai soggetti di cui all'art. 2bis della legge ed ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all'esercizio di servizio di trasporto pubblico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Campo di applicazione</p> <p>Salvi gli effetti di future riorganizzazioni del settore, il presente accordo si applica ai seguenti servizi di trasporto pubblico: autofilferrotranvie; navigazione interna lagunare; navigazione interna lacuale; funivie portuali; funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie.</p> <p>Il presente accordo si applica altresì ai soggetti di cui all'art. 2 bis della legge n. 146/1990 e s.m.i. ed ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all'esercizio di servizio di trasporto pubblico.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Procedure di raffreddamento e di conciliazione</p> <p>A. Effetti L'attivazione delle procedure di cui al presente articolo, la partecipazione alle stesse, nonché la sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle Organizzazioni sindacali partecipanti alle suddette procedure.</p> <p>B. Divieto di azioni unilaterali Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le Aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 Procedure di raffreddamento e di conciliazione</p> <p>A) Ambito di applicazione In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.</p> <p>B) Divieto di azioni unilaterali Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 Procedure di raffreddamento e di conciliazione</p> <p>A) Effetti In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.</p> <p>B) Divieto di azioni unilaterali Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell'esercizio. L'eventuale</p>

atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell'esercizio.

C. Prima fase della procedura

Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, dovrà avanzare richiesta di incontro all'Ente gestore del servizio o all'Azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti.

Le motivazioni contenute in tale comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.

Ai fini dell'esperimento della prima fase della procedura di raffreddamento e di conciliazione non assume alcun rilievo la mancata sottoscrizione del CCNL di categoria da parte dell'Organizzazione sindacale richiedente.

1. Entro **tre giorni** (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro dovrà tenersi entro gli **otto giorni** (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'Azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita.

2. Anche in caso di esito negativo delle procedure dovrà essere redatto il relativo verbale, rimettendo alla decisione delle parti convenute l'eventuale precisazione dei motivi che hanno dato origine al mancato accordo.

3. **In assenza di adeguata motivazione, l'omessa convocazione da parte dell'Ente o dell'Azienda, il reiterato rifiuto del soggetto datoriale ad attivare il previsto incontroⁱⁱⁱ, il rifiuto di partecipare allo stesso da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure saranno oggetto di**

dalla sicurezza dell'esercizio.

C) Prima fase della procedura

1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'ente gestore del servizio o all'azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.

2. Entro 3 giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli 8 giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita.

3. L'omessa convocazione da parte dell'ente o dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi dell'art.13 lett. c), d), h), i) ed m) della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000.

D) Seconda fase della procedura

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera C), le parti esperiscono un tentativo di conciliazione:

(a) nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;

(b) in alternativa, e in difetto dell'accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso

comportamento delle parti, contrastante con quanto previsto al comma precedente, sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di Garanzia, ai sensi dell'art. 13 lettera h) e i) della legge 146/1990 e s.m.i.

C) Prima fase della procedura

1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'azienda o all'ente gestore del servizio specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.

2. Entro 3 giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli 8 giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita.

3. L'omessa convocazione da parte dell'azienda o dell'ente gestore del servizio o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di Garanzia ai sensi dell'art.13 lett. c), d), h), i), ed m) della legge n.146/90 e s.m.i.

4. Il mancato esperimento della prima fase della procedura non esonera in nessun caso le parti dall'esperimento della seconda fase.

D) Seconda fase della procedura

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera C), le parti esperiscono un tentativo di conciliazione:

(a) nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;

(b) in alternativa, e in difetto dell'accordo di cui al

<p>valutazione, da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 13, lettere c), d), h), i) ed m) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.</p> <p>4. Il mancato esperimento della prima fase della procedura non esonera in nessun caso le parti dall'esperimento della seconda fase.</p> <p>D. Seconda fase della procedura A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura di cui alla precedente lettera C, le parti esperiscono un tentativo di conciliazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime; 2. in alternativa e in difetto dell'accordo di cui al punto 1), nella sede amministrativa prevista dall'articolo 2, comma 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. <p>La suddetta convocazione dovrà avvenire entro cinque giorni (con esclusione dei festivi) dalla richiesta avanzata da una delle due parti e il tentativo di conciliazione dovrà in ogni caso esaurirsi entro dieci giorni (con esclusione dei festivi) dalla richiesta.</p> <p>E. Il soggetto sindacale è tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione di sciopero, a comunicare alla Commissione, per iscritto, l'esito delle procedure, nonché a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento.</p>	<p>esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta.</p> <p>E) Il soggetto sindacale è tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione di sciopero, a comunicare alla Commissione, per iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento.</p>	<p>punto (a) nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, e s.m.i; la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.</p> <p>E) Il soggetto sindacale è tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione di sciopero, a comunicare alla Commissione di Garanzia, per iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento.</p>
--	--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 3 Ripetizione delle procedure</p> <p>Nell'ambito della stessa vertenza, ai fini della regolarità della proclamazione della prima azione di sciopero o delle azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di novanta giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione. I periodi di franchigia, di cui all'articolo 12, sospendono il termine di vigenza delle suddette procedure.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Ripetizione delle procedure</p> <p>Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Ripetizione delle procedure</p> <p>Nell'ambito della stessa vertenza, ai fini della regolarità della proclamazione della prima azione di sciopero o delle azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione. I periodi di franchigia sospendono il termine di vigenza delle suddette procedure.</p>
<p style="text-align: center;">Titolo II Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Preavviso</p> <p>A. Esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascuna azione di sciopero a carattere <u>nazionale/regionale/provinciale/territoriale/aziendale</u> dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni ai soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati, nonché Commissione di garanzia e all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti costituito presso il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p> <p>B. La proclamazione degli scioperi a carattere <u>nazionale</u> dovrà essere comunicata dalle Organizzazioni sindacali esclusivamente alle Associazioni datoriali di categoria, le quali provvederanno, nella medesima giornata, all'informativa nei confronti delle proprie associate. La proclamazione dovrà essere, inoltre, comunicata dalle Organizzazioni sindacali alle Aziende non facenti parte delle anzidette Associazioni.</p> <p style="background-color: yellow;">Le singole strutture regionali/provinciali/territoriali/aziendali delle</p>	<p style="text-align: center;">Titolo II Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 Preavviso e comunicazione all'utenza</p> <p>Esperate le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1 della legge nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Preavviso</p> <p>Esperate le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1 della legge n. 146/1990 e s.m.i. nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati, nonché alla Commissione di Garanzia e all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p>

Organizzazioni sindacali proclamanti dovranno provvedere all'invio delle relative norme tecniche di attuazione, al fine di consentire alle Aziende di ottemperare agli obblighi di informazione all'utenza nei tempi previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni^{iv}.

- C. Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attività sindacale, e di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a **quarantacinque giorni**. I periodi di franchigia di cui all'articolo 12 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso.

<p align="center">Articolo 5 Proclamazione dello sciopero</p>	<p align="center">Art. 9 Proclamazione dello sciopero</p>	<p align="center">Art. 8 Proclamazione dello sciopero</p>
<p>A. Ogni proclamazione dovrà riguardare una sola astensione dal lavoro. Non sono consentite proclamazioni plurime (cd. a pacchetto).</p> <p>B. Il documento sindacale di proclamazione dovrà contenere i seguenti requisiti:</p> <p>1. <u>ove si tratti di proclamazione di prima azione di sciopero:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari; - l'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro; - l'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e di conciliazione (allegando - ove possibile - i relativi verbali); i riferimenti delle richieste di attivazione delle procedure che non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell'Azienda o dell'autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie; - l'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro; <p>2. <u>ove si tratti di proclamazione di azioni di sciopero successive alla prima, riguardanti la medesima vertenza:</u></p> <p>in aggiunta agli elementi di cui al comma 1), l'indicazione della data o delle date delle astensioni precedentemente effettuate;</p> <p>1. <u>ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati:</u></p> <p>l'espressa dichiarazione di adesione allo sciopero proclamato da altri soggetti. La proclamazione in adesione non esonera il soggetto che aderisce dal rispetto dei termini di preavviso di cui al precedente articolo 4, nonché dall'indicazione di data, durata, modalità. I motivi dell'astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dal</p>	<p>A) Ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro. Lo stesso soggetto, in relazione allo stesso bacino di utenza, può procedere ad una nuova proclamazione solo dopo l'effettuazione dello sciopero precedentemente indetto.</p> <p>B) Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attività sindacale, e di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a 45 giorni. I periodi di franchigia di cui all'art.4 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso.</p>	<p>A) Ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro. Lo stesso soggetto, in relazione allo stesso bacino di utenza, può procedere ad una nuova proclamazione solo dopo tre giorni dall'effettuazione dello sciopero precedentemente indetto, fatto salvo il rispetto del termine di preavviso, nonché quanto espressamente previsto in tema di rarefazione. Il documento sindacale di proclamazione dovrà contenere i seguenti requisiti:</p> <p>1. Ove si tratti di proclamazione di prima azione di sciopero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari; - L'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro, che dovranno essere conformi a quelle indicate all'articolo 2 del presente accordo; - L'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e di conciliazione (allegando – ove possibile – i relativi verbali); i riferimenti delle richieste di attivazione delle procedure che non si siano potute svolgere, entro i termini previsti dal presente accordo, nonché i motivi del mancato svolgimento; - L'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro; <p>2. Ove si tratti di proclamazione di azioni di sciopero successive alla prima, riguardanti la medesima vertenza:</p> <p>in aggiunta agli elementi di cui al punto 1, l'indicazione della data o delle date delle astensioni precedentemente effettuate;</p> <p>3. Ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati:</p> <p>l'espressa dichiarazione di adesione allo sciopero proclamato da altri soggetti. I</p>

soggetto proclamante.		<p>motivi dell'astensione, la data, la durata e le modalità di sciopero dovranno essere conformi a quelli indicati dal soggetto proclamante.</p> <p>B) Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attività sindacale, e di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a 45 giorni. I periodi di franchigia di cui all'art.4 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso.</p>
-----------------------	--	---

<p style="text-align: center;">Articolo 6 Bacino di utenza</p> <p>A. L'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'Azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali, attuativi della presente proposta, dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla Azienda.</p> <p>B. La nozione di bacino di utenza, ai fini dell'applicazione della disciplina della cosiddetta "concomitanza" di cui al successivo articolo 13, può anche non coincidere con quella individuata dalla precedente lettera A.</p> <p>C. La nozione di bacino di utenza, ai fini del combinato disposto degli articoli 2, comma 2, e 13, lettere d), e dell'articolo 13, lettera e), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, è rimessa alla valutazione della Commissione di garanzia che, ai fini della sua individuazione, dovrà tenere conto della concreta articolazione del servizio erogato in relazione alla destinazione finale dello stesso.</p>		<p><i>Concetto recuperato e reso di definizione negoziale tra le Parti nell'art.11 lettera A, che segue.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 Intervallo tra azioni di sciopero</p> <p>A. Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero incidenti sul medesimo bacino di utenza, indipendentemente dal soggetto proclamante, dovrà in ogni caso intercorrere un intervallo di almeno venti giorni^{vi}, a prescindere dalle motivazioni e dal livello della struttura sindacale che proclama lo sciopero. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, lettera f), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, è consentita la concentrazione di azioni di sciopero nella stessa data e nello stesso orario, qualora incidenti sul medesimo bacino di utenza.</p> <p>B. Le disposizioni di cui al presente articolo non si</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 Rarefazione</p> <p>A) In via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda;</p> <p>B) Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero da qualunque soggetto sindacale proclamate e incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di dieci giorni indipendentemente dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 Rarefazione</p> <p>A. L'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.</p> <p>B. Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero del settore da qualunque soggetto sindacale proclamate e incidenti sullo stesso bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di 10 giorni indipendentemente dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero.</p> <p>C. A garanzia del rispetto dell'obbligo di rarefazione le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare</p>

<p>applicano alle astensioni proclamate per il solo personale addetto alla vendita del titolo di viaggio di cui al precedente articolo 1, lettera B.</p> <p>C. Ai fini del rispetto degli obblighi di rarefazione si deve fare riferimento alla data e all'orario di ricevimento dell'atto di proclamazione da parte dell'Osservatorio sui conflitti nei trasporti costituito presso il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Prima della proclamazione di uno sciopero, pertanto, l'Organizzazione sindacale è tenuta a consultare i calendari degli scioperi disponibili sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Commissione di garanzia.</p> <p>D. La Commissione, in sede di segnalazione del mancato rispetto della regola della rarefazione, terrà conto dello sciopero proclamato in precedenza, anche se oggetto di indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, lettera d), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, fino all'eventuale revoca dello stesso^{vii}.</p>	<p>C) A garanzia del rispetto dell'obbligo di rarefazione le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue modalità di svolgimento, nonché a consultare lo stesso prima di procedere alla proclamazione.</p>	<p>all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue modalità di svolgimento, nonché a consultare lo stesso prima di procedere alla proclamazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 Intervallo tra azioni di sciopero proclamate dal medesimo soggetto sindacale</p> <p>Lo stesso soggetto sindacale, nell'ambito del medesimo bacino di utenza, non potrà procedere ad una nuova proclamazione prima che sia trascorso un intervallo minimo di tre giorni dalla data di effettuazione dello sciopero precedente da lui stesso proclamato, fatto salvo il rispetto del termine di preavviso di cui al precedente articolo 4, nonché quanto espressamente previsto dal precedente articolo 7 in materia di intervallo fra azioni di sciopero.</p>		<p><i>L'intervallo soggettivo è stato inserito nell'articolo 8 (Proclamazione dello sciopero), lettera A.</i></p>

<p align="center">Articolo 9 Durata e modalità dello sciopero</p>	<p align="center">Art. 11 Durata e modalità dello sciopero</p>	<p align="center">Art. 12 Durata e modalità dello sciopero</p>
<p>A. Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio. Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare la durata dell'intera giornata lavorativa.</p> <p>B. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si dovranno svolgere in un unico periodo di ore continuative senza alcuna interruzione, salvo quella eventualmente conseguente al rispetto delle fasce orarie di garanzia, tenendo conto, in presenza di turni, della necessità di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati, nonché di assicurare il rispetto della disciplina di cui alle successive lettere C, D ed E. Modalità, durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza.</p> <p>C. Dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza e/o con le esigenze di particolari categorie di utenti per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri). La collocazione oraria delle fasce sarà definita con accordo tra le parti a livello aziendale. Sempre a livello aziendale le parti possono, altresì, individuare più di due fasce di servizio completo entro il limite delle sei ore complessive^{viii}.</p> <p>D. Il servizio garantito all'utenza nelle richiamate fasce orarie dovrà svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio, tutti i giorni compresi quelli festivi. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non dovranno compromettere né la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite né la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero.</p> <p>E. Nell'ipotesi in cui, in relazione a specifiche</p>	<p>A) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio. Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare la durata dell'intera giornata lavorativa. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative tenendo conto della necessità in presenza di turni di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati, nonché della necessità di rispettare la disciplina di cui alle lett. B, C, D, che seguono. Modalità, durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza;</p> <p>B) Dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri). La collocazione oraria delle fasce sarà definita con accordo tra le parti a livello aziendale. A livello aziendale, le parti possono anche individuare più di due fasce di servizio completo entro il limite di sei ore complessive;</p> <p>C) Il servizio all'utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni compresi quelli festivi. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero;</p> <p>D) Nelle ipotesi in cui, in relazione a specifiche tipologie di servizio, il criterio di individuazione delle prestazioni indispensabili mediante fasce orarie comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguato a garantire specifiche esigenze dell'utenza, le parti, a livello aziendale, concorderanno un criterio alternativo di salvaguardia del diritto alla mobilità. Le prestazioni saranno in tal caso contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e saranno relative a quote strettamente necessarie di personale non superiori</p>	<p>A) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio. Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare la durata dell'intera giornata lavorativa. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative tenendo conto della necessità in presenza di turni di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati, nonché della necessità di rispettare la disciplina di cui alle lett. B, C, D, che seguono. Modalità durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza. Non costituisce interruzione dello sciopero il rispetto delle fasce orarie di garanzia.</p> <p>B) Dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri). La collocazione oraria delle fasce sarà definita con accordo tra le parti a livello aziendale. A livello aziendale, le parti possono anche individuare più di due fasce di servizio completo entro il limite di sei ore complessive.</p> <p>C) Il servizio all'utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni, compresi quelli festivi, assicurando pertanto il servizio completo normalmente previsto. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero. A tale scopo, i regolamenti di servizio assicurano la presenza in tempo utile del personale necessario al fine di garantire la regolare ripresa del servizio alla conclusione dello sciopero e/o all'orario di inizio delle fasce di garanzia.</p> <p>D) Nelle ipotesi in cui, in relazione a specifiche tipologie di servizio, il criterio di individuazione delle prestazioni indispensabili mediante fasce orarie comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguato a garantire specifiche</p>

<p>tipologie di servizio, il criterio di individuazione delle prestazioni indispensabili mediante fasce orarie comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguato a garantire specifiche esigenze dell'utenza, le parti, a livello aziendale, concorderanno un criterio alternativo di salvaguardia del diritto alla mobilità.</p> <p>Le prestazioni dovranno essere, in tal caso, contenute in misura non eccedente mediamente il cinquanta per cento delle prestazioni normalmente erogate e saranno relative a quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio per il periodo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.</p>	<p>mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.</p>	<p>esigenze dell'utenza, le parti, a livello aziendale, concorderanno un criterio alternativo di salvaguardia del diritto alla mobilità. Le prestazioni saranno in tal caso contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e saranno relative a quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 Revoca</p> <p>Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell'Autorità competente ad emanare l'ordinanza <i>ex</i> articolo 8 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, la revoca dello sciopero dovrà essere comunicata almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Ove il quinto giorno antecedente allo sciopero sia festivo, la revoca dovrà essere comunicata anticipatamente a tale termine.</p> <p>Entro il medesimo termine le Aziende sono tenute a dare comunicazione della revoca dello sciopero all'utenza tramite tutti i possibili mezzi informativi.</p> <p>La revoca, al pari della proclamazione, dovrà essere comunicata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ai medesimi soggetti destinatari della proclamazione di sciopero, nonché alla Commissione di garanzia, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, lettera B.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 Revoca</p> <p>Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art.8 delle legge, la revoca o la sospensione dello sciopero devono essere comunicate almeno 6 giorni (esclusi i festivi) prima dell'effettuazione dello sciopero e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. Ove il 5° giorno antecedente allo sciopero sia festivo, la revoca o la sospensione devono essere comunicate anticipatamente al termine del predetto in modo da consentire all'azienda il rispetto delle scadenze di legge. Al riguardo le aziende procedono alle previste comunicazioni all'utenza non prima di 5 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero, eccetto le situazioni prospettate nel periodo precedente.</p>	<p style="text-align: center;">Art.10 Revoca</p> <p>Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di Garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art.8 della legge n. 146/1990 e s.m.i., la revoca dello sciopero deve essere comunicata almeno 6 giorni (esclusi i festivi) prima dell'effettuazione dello sciopero e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. Ove il 5° giorno antecedente allo sciopero sia festivo, la revoca deve essere comunicata anticipatamente a tale termine in modo da consentire all'azienda il rispetto delle scadenze di cui alla predetta legge. Al riguardo le aziende procedono alle previste comunicazioni all'utenza non prima di 5 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero, eccetto le situazioni prospettate nel periodo precedente.</p> <p>Nell'eventualità di revoca dello sciopero proclamato il mancato adeguamento da parte dei soggetti sindacali che avevano in precedenza eventualmente aderito allo stesso sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di Garanzia.</p> <p>La revoca dovrà essere comunicata ai medesimi soggetti destinatari della proclamazione di</p>

		sciopero, nonché alla Commissione di Garanzia.
<p style="text-align: center;">Articolo 11 Informazione all'utenza</p> <p>A. E' obbligo delle Aziende dare comunicazione agli utenti nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, delle seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'elenco dei servizi che saranno garantiti in caso di sciopero ed i relativi orari contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari; 2. modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; 3. l'indicazione delle Organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi alle percentuali di adesione registrati nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle^{ix}. <p>B. E' onere delle Aziende garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata, nonché fornire all'utenza, anche durante lo svolgimento dello sciopero, mediante tutti i canali di informazione di cui dispone (paline, siti internet, app, social network, etc.), una corretta comunicazione sullo stato del servizio attraverso il costante aggiornamento dei dati in tempo reale.</p> <p>C. Gli inadempimenti derivanti dal mancato rispetto, da parte delle Aziende, delle prescrizioni di cui alle precedenti lettere A e B, saranno oggetto di valutazione, da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 13, lettere h) ed i) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Nella vigente regolamentazione provvisoria l'informazione all'utenza era compresa nell'articolo 7 (Preavviso e comunicazione all'utenza)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 (nuovo articolo) Informazione all'utenza</p> <p>E' obbligo delle aziende dare comunicazione agli utenti nelle forme adeguate, delle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco delle corse, con i relativi orari, che saranno garantite all'interno delle fasce in caso di sciopero; • almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza. <p>Le aziende garantiranno e renderanno nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione sia terminata, nonché forniranno all'utenza, laddove possibile anche durante lo svolgimento dello sciopero, una corretta comunicazione, mediante i canali di informazione di cui dispongono (paline, siti internet, app, social network, etc.), in merito allo stato del servizio attraverso il costante aggiornamento dei dati.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 12 Periodi di Franchigia</p> <p>A. Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dal 17 dicembre al 7 gennaio; 2. i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei periodi; dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 settembre^x e dal 30 ottobre al 5 novembre; 3. le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua; 4. i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali e referendarie; 5. la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale. <p>B. Le regole relative ai periodi di franchigia elettorale devono intendersi applicabili anche agli eventuali turni di ballottaggio.</p> <p>C. Durante i periodi di franchigia trova applicazione il divieto di azioni unilaterali di cui al precedente articolo 2, lettera B.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Franchigie</p> <p>Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 17 dicembre al 7 gennaio; - i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto, al 28 agosto al 5 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre; - le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua; - i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie; - la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale. <p>Durante i periodi di franchigia trova applicazione il divieto di azioni unilaterali di cui all'art. 2 lett. b).</p>	<p style="text-align: center;">Art 4 Franchigie</p> <p>Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 17 dicembre al 7 gennaio; - i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre; - le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua; - i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie; - la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale. <p>Le regole relative ai periodi di franchigia elettorale devono intendersi applicabili anche agli eventuali turni di ballottaggio.</p> <p>Durante i periodi di franchigia trova applicazione il divieto di azioni unilaterali di cui all'art. 2 lett. B).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Concomitanza</p> <p>Le strutture nazionali/regionali/provinciali/territoriali/aziendali competenti non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. con le azioni di sciopero proclamate per il medesimo giorno in servizi pubblici alternativi incidenti sul medesimo bacino di utenza; 2. con le giornate di apertura e chiusura delle manifestazioni di rilevante importanza, con riferimento ai visitatori-utenti coinvolti, nonché eventuali giornate aggiuntive ritenute di 	<p style="text-align: center;">Art. 5 Concomitanza di scioperi o manifestazioni</p> <p>Le strutture nazionali - regionali, aziendali e territoriali competenti non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza, nonché con scioperi che interessino altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Concomitanza di scioperi o manifestazioni</p> <p>Le strutture nazionali/regionali/provinciali/aziendali e territoriali competenti non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con scioperi che interessino altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza; <p>- con le manifestazioni di rilevante importanza</p>

<p>particolare rilievo all'interno del periodo interessato dalla richiamata manifestazione, individuate dalla Commissione di garanzia all'esito della valutazione di ogni singolo evento^{xi}</p>		<p>in riferimento ai visitatori-utenti coinvolti, nelle giornate di apertura e chiusura, nonché nelle eventuali giornate aggiuntive ritenute di particolare rilievo all'interno del periodo interessato dalla richiamata manifestazione, individuate con accordo sindacale fra le parti interessate, sottoposto alla valutazione della Commissione di Garanzia.</p>
<p align="center">Articolo 14 Avvenimenti eccezionali</p> <p>In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi.</p>	<p align="center">Art. 6 Avvenimenti eccezionali</p> <p>In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi.</p>	<p align="center">Art. 6 Avvenimenti eccezionali</p> <p>In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi.</p>

<p align="center">Titolo III Altre misure</p> <p align="center">Articolo 15 Scioperi a scacchiera</p> <p>Per tutte le vertenze che interessano una o più unità produttive, non sono consentiti gli scioperi articolati per unità produttive o singole categorie o profili professionali. Il divieto di sciopero articolato per unità produttiva, in ogni caso, non impedisce uno sciopero contestuale limitato ad una sola o più unità produttive.</p>	<p align="center">Art. 12 Scioperi a scacchiera</p> <p>Per tutte le vertenze che interessano una o più unità produttive non sono consentiti gli scioperi articolati per unità produttive o singole categorie o profili professionali.</p>	<p align="center">Art. 13 Scioperi a scacchiera</p> <p>Per tutte le vertenze che interessano più unità produttive, non sono consentiti gli scioperi articolati per unità produttiva o singole categorie o profili professionali. Per tutte le vertenze che interessano una sola unità produttiva non sono consentiti gli scioperi articolati per singole categorie o profili professionali.</p>
<p align="center">Articolo 16 Sicurezza degli impianti</p> <p>L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro dovrà avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. In ogni caso, devono sempre essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio.</p>	<p align="center">Art. 13 Sicurezza degli impianti</p> <p>L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio.</p>	<p align="center">Art. 14 Sicurezza degli impianti</p> <p>L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio.</p>
<p align="center">Articolo 17 Assemblee</p> <p>Con riferimento all'articolo 20 della legge n. 300 del 1970, non potranno essere convocate assemblee dei lavoratori con modalità che comportino interruzione totale o parziale nell'erogazione del servizio, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 del CCNL 28 novembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni^{xii}.</p>	<p align="center">Art.14 Assemblee</p> <p>Con riferimento all'art. 20 della legge 300/70 non potranno essere convocate assemblee dei lavoratori che comportino interruzione del servizio senza garanzia delle prestazioni indispensabili, fermo restando il pagamento delle ore utilizzate dai lavoratori presenti alle assemblee in orario non di servizio, entro le 10 ore di cui all'art. 33 del CCNL 23-7-1976 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p align="center">Art.15 Assemblee</p> <p>Con riferimento all'art. 20 della legge 300/70 non potranno essere convocate assemblee dei lavoratori che comportino interruzione del servizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3 dell'A.N. 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL.</p>
<p align="center">Articolo 18 Manifestazione nazionale per il rinnovo del CCNL</p> <p>Al fine di consentire ai lavoratori di partecipare alla manifestazione a sostegno del rinnovo del CCNL, indetta non più di una volta nell'ambito del medesimo rinnovo e congiuntamente da parte delle</p>	<p align="center">Art. 15 Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto</p> <p>Al fine di consentire ai lavoratori di partecipare ad una manifestazione a sostegno del rinnovo biennale e quadriennale del contratto collettivo nazionale di lavoro indetta non più di una volta congiuntamente dalle</p>	<p align="center">Art. 16 Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto</p> <p>Al fine di consentire ai lavoratori di partecipare ad una manifestazione a sostegno del rinnovo del CCNL indetta non più di una volta congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, le modalità</p>

<p>Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, le modalità dell'astensione dal lavoro possono prevedere la riduzione delle prestazioni di cui al precedente articolo 9, la garanzia dei soli trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti, nonché di quelli specializzati di particolare rilevanza sociale.</p> <p>La suddetta riduzione delle prestazioni indispensabili di cui al precedente articolo 9 non potrà essere consentita nei giorni e nei luoghi in cui, a causa delle condizioni ambientali, siano stati adottati provvedimenti diretti a limitare la circolazione dei mezzi privati.</p>	<p>organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, le modalità dell'astensione dal lavoro possono prevedere la riduzione delle prestazioni di cui all'art. 11 alla garanzia dei soli trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti nonché di quelli specializzati di particolare rilevanza sociale (quale il trasporto dei disabili e i mezzi scuolabus relativi alle scuole materne ed elementari).</p> <p>La riduzione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 11 non potrà essere consentita nei giorni e nei luoghi in cui, a causa delle condizioni ambientali, siano stati adottati provvedimenti diretti a limitare la circolazione dei mezzi privati.</p>	<p>dell'astensione dal lavoro possono prevedere la riduzione delle prestazioni di cui all'art. 12 alla garanzia dei soli trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti nonché di quelli specializzati di particolare rilevanza sociale (quale il trasporto dei disabili e i mezzi scuolabus relativi alle scuole materne ed elementari).</p> <p>La riduzione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 12 non potrà essere consentita nei giorni e nei luoghi in cui, a causa delle condizioni ambientali, siano stati adottati provvedimenti diretti a limitare la circolazione dei mezzi privati.</p>
---	---	--

<p style="text-align: center;">Articolo 19 Regolamento di servizio</p> <p>Al fine di consentire l'emanazione dei regolamenti di servizio, le Aziende concorderanno con le Rappresentanze Sindacali Aziendali (ove non presenti, con le Organizzazioni sindacali proclamanti^{xiii}) le seguenti modalità operative:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); 2. le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; 3. le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; 4. i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; 5. la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; 6. le eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; 7. l'individuazione delle Aziende che per tipologia, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'Azienda interessata dallo sciopero; 8. l'individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'articolo 18; 9. i servizi e le figure professionali eventualmente da escludere dalla partecipazione allo sciopero, ove ritenuti strettamente necessari alla tutela della sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi (articolo 16). <p>In caso di mancato accordo e sino al raggiungimento dello stesso l'Azienda è, in ogni caso, tenuta a emanare apposito regolamento di servizio^{xiv}.</p>	<p style="text-align: center;">Art.16 Regolamento di servizio</p> <p>Al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali le seguenti modalità operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..); • procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; • procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; • criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; • garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; • eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; • in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive; • individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; • individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15. 	<p style="text-align: center;">Art.17 Regolamento di servizio</p> <p>Al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) e, ove non presenti, con le articolazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL Autoferrotranvieri le seguenti modalità operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..); • procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; • procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; • criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; • garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; • eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; • in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive; • individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; • individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 12.
<p style="text-align: center;">Articolo 20 Rapporti con i terzi</p> <p>Fatta salva la previsione di clausole maggiormente vincolanti, eventuali Accordi di qualunque natura</p>	<p style="text-align: center;">Art.17 Rapporti con i terzi</p> <p>Fatta salva la previsione di clausole maggiormente vincolanti, eventuali accordi di qualunque natura stipulati</p>	<p style="text-align: center;">Art.18 Rapporti con i terzi</p> <p>Fatta salva la previsione di clausole maggiormente vincolanti, eventuali accordi di qualunque natura stipulati</p>

<p>stipulati dalle Aziende di trasporto pubblico locale con lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori o altre Aziende che, a qualunque titolo, concorrono all'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, o collegati allo stesso da nesso di strumentalità tecnico-organizzativa, dovranno includere espressamente la clausola per cui questi ultimi soggetti si impegnano a non pregiudicare, in caso di azioni di sciopero che li coinvolgano, i livelli di garanzia del servizio stabiliti nella presente disciplina e nei regolamenti aziendali attuativi.</p>	<p>dall'impresa erogatrice dei servizi con lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori o altre aziende dovranno includere espressamente la clausola per cui questi ultimi soggetti si impegnano a non pregiudicare, nei casi di sciopero che li coinvolgono, i livelli di garanzia del servizio stabiliti nel presente accordo e nei regolamenti aziendali attuativi.</p>	<p>dall'impresa erogatrice dei servizi con lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori o altre aziende dovranno includere espressamente la clausola per cui questi ultimi soggetti si impegnano a non pregiudicare, nei casi di sciopero che li coinvolgono, i livelli di garanzia del servizio stabiliti nel presente accordo e nei regolamenti aziendali attuativi.</p> <p><u>Il presente accordo verrà inviato alla Commissione di Garanzia per la necessaria procedura di valutazione.</u></p>
--	--	--

i

⁷ Evidenziati in giallo nell'indice, in quanto si tratta di tre nuovi articoli, non presenti nella Delibera n.02/13.

ii

⁷ Il richiamo di legge, in particolare L. 83/2000, qui si intende "ai lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori", la cui attività incida in modo funzionale sul servizio essenziale finale, il termine "necessari", in questo senso, va rafforzato o chiarito. La previsione era già presente nella precedente delibera.

iii

⁷ E' evidentemente preferibile la versione precedente della delibera 02/13, alla modifica proposta e semmai va richiesto maggiore impegno all'Autorità per rendere tale previsione maggiormente esigibile in termine di sanzioni per le imprese inadempienti.

iv

⁷ E' un'aggiunta su cui vale la pena riflettere, le norme tecniche devono pervenire nel termine dei giorni di preavviso della proclamazione, in mancanza di adeguata coordinazione nei tempi si corre il rischio di sciopero nazionale incompleto.

v

⁷ L'intero articolo non è chiaro e lascia troppo margine decisionale e di definizione (lettera c) alla Commissione.

vi

⁷ L'intervallo è eccessivo. Al di là di tutte le valutazioni già esposte in Commissione, in merito alle proclamazioni di sciopero generale, fatte in questi anni dalle sigle autonome e non rappresentative, che in contesti di crisi aziendali, producono astensioni, anomale e imprevedibili, si ritiene che comunque l'intervallo massimo sul quale si può fare una valutazione non possa essere così superiore all'attuale di dieci giorni o dissimile da altre discipline del settore dei trasporti, senza rischiare di generare un pericoloso effetto domino.

vii

⁷ Sarebbe interessante chiedere un tempo massimo, entro il quale la Commissione in questo caso è tenuta a comunicare gli interventi immediati (ex art.13 comma 1 lettera d) alle organizzazioni sindacali proclamanti in modo non conforme. Non essendoci nessuna previsione per l'Autorità in tal senso, spesso si verificano rallentamenti a ridosso delle franchigie lunghe, a dir poco sospetti se non proprio strumentali, che, di fatto, impediscono la corretta neoproclamazione di altra sigla sindacale.

viii

⁷ Qui all'articolo 9 e all'articolo 19 - Regolamento di esercizio - sarebbe necessario rendere vincolante e obbligatorio l'accordo tra le Parti. Anche prevedendo sanzioni in caso di mancanza di definizione. Non è più pensabile che in assenza di negoziazione possa prevalere la regolamentazione imposta dall'azienda, perché in questo caso nessuna Azienda troverà vantaggioso convocare mai le organizzazioni sindacale per una definizione comune.

ix

⁷ *La previsione è maggiormente articolata e prevedere di precisare le ragioni dello sciopero e le organizzazioni proclamanti con il dato storico di adesione per sigla. Si ritiene qui, in modo miope, di poter stimare l'effetto dello sciopero sulla base del dato storico, non si comprende il settore e il contesto che sta vivendo soprattutto in alcune ben note realtà.*

x

⁷ *Coincidendo con le franchigie di tutti gli altri settori dei trasporti, non dovrebbe generare problemi, visto che le proclamazioni di scioperi del TPL fatte negli ultimi anni tra il 4 e il 9 e tra il 21 e il 27 agosto sono abbondantemente tendenti allo zero virgola qualche cosa.*

xi

⁷ *Viene meno l'elemento negoziale della legge, la definizione tra le Parti, e lascia troppo margine decisionale all'autorità, la quale dovrebbe, come in altre occasioni, limitarsi a far bene quanto esclusivamente previsto all'art.13 L.146/90.*

xii

⁷ *Si è in presenza di una modifica non necessaria dalla precedente versione, che oltretutto compromette la giusta interpretazione della norma contrattuale.*

xiii

⁷ *Questo inciso mette seriamente a rischio la rappresentanza del settore, l'occasionale proclamante sindacale non può contrattare il regolamento di esercizio all'interno di un'azienda, si mette così in discussione il tema della rappresentanza delle sigle che sottoscrivono lo stesso CCNL del settore.*

xiv

⁷ *Il combinato disposto del punto 9 e dell'ultimo comma determinerebbe la condizione per cui l'azienda decide chi può scioperare e chi no nelle varie figure professionali, laddove non si raggiungesse un accordo, ossia nella maggior parte dei casi.*